



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

Piazza S. Bertelli, 21 - 15061 Arquata Scrivia (Al) ☎ 0143.600411 📠 0143.600417 www.comune.arquatascriviascivia.al.it

ORDINANZA SINDACALE nr. 8 del 22/04/2024

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” ed in particolare gli artt. 4 e 5;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.P.R. 26.08.1993 412, per la zona climatica E, di cui fa parte il Comune di Arquata Scrivia, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: - Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

- ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 74/2013 in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

TENUTO CONTO della variabilità della temperatura e delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni che, unite al tasso di umidità, possono arrecare danno alla salute dei cittadini.

ATTESO che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

RITENUTO di provvedere e autorizzare l'accensione degli impianti oltre il periodo di esercizio determinato dal D.P.R. 412/1993 (15 ottobre – 15 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Arquata Scrivia, fino al 29 aprile 2024 compreso;

VISTI:

- il D.P.R. nr. 412/1993 per la parte ancora in vigore;
- il D.P.R. nr. 74 del 16/04/2013;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Arquata Scrivia, fino al 29 aprile 2024 compreso, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ossia non può superare le 7 ore giornaliere ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni;

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Arquata Scrivia al fine di assicurare l'immediata informazione alla popolazione, ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. 74/2013 e la trasmissione all'ufficio tecnico LL.PP e all'ufficio di Polizia Locale.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013.

AVVERTE

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra.

Dalla Residenza Municipale, li 22/04/2023



Il Sindaco
dottor Alberto Basso